

COLLEGIO SINDACALE DELLA SAN MARINO R.T.V.

Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 10 novembre 2020.

E' previsto dall'articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41, dal Titolo VI dello Statuto della Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino e dall'articolo 58, comma 13, della Legge 8 marzo 2023 n.40.

Il Collegio Sindacale, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 61 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, è composto da tre membri, di cui uno corrispondente alla partecipazione dell'E.R.A.S. alla costituzione della Società e nominato dal Consiglio Grande e Generale. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare la gestione della Società concessionaria.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per ***tre esercizi e sono rieleggibili.***

Attenzione: la regola generale si applica solo nel caso non sia regolamentata dalla legge specifica dell'Organismo.

Norma generale: Articolo 1 della Legge 18 marzo 2022 n.37, come modificato dall'articolo 22 della Legge 25 ottobre 2022 n.148

*I membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale – qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori – devono essere iscritti **all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Albo degli Avvocati e Notai ed almeno due membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.** L'iscrizione ad Ordini o Collegi stranieri ovvero l'abilitazione professionale ottenuta all'estero si considera equivalente, pertanto i relativi certificati ed attestazioni saranno considerati equivalenti a quelli sammarinesi qualora dagli stessi emerga la sussistenza dei requisiti. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata dell'incarico pena la decadenza.*

Non possono essere eletti quali sindaci, qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori, e se eletti decadono dall'ufficio coloro che:

- a) siano soggetti inidonei come da definizione dell'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.;*
- b) siano legati all'ente o azienda autonoma da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;*
- c) si siano cancellati o siano stati radiati dall'albo professionale e siano stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili.*

Aldo Geri (NPR).